

2. L'impresa di investimento presenta ai sensi del paragrafo 1 all'autorità competente dello Stato membro di origine una notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento distinta per ciascuno Stato membro in cui intende operare.
3. L'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che intende prestare servizi di investimento o svolgere attività di investimento mediante un agente collegato stabilito nello Stato membro di origine presenta la notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento all'autorità competente dello Stato membro di origine, utilizzando il formato standard di cui all'allegato I e compilando unicamente le parti pertinenti relative all'agente collegato.

Articolo 4

Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento

1. Dopo il ricevimento della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento presentata ai sensi dell'articolo 3 l'autorità competente dello Stato membro di origine valuta la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite.
2. Se giudica che le informazioni fornite siano incomplete o inesatte, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a). L'autorità competente dello Stato membro di origine indica i dati considerati incompleti o inesatti.
3. Il periodo di un mese di cui all'articolo 34, paragrafo 3, e all'articolo 34, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE decorre dal ricevimento della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento contenente le informazioni giudicate complete ed esatte.

Articolo 5

Comunicazione relativa alla notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento

1. Entro un mese dal ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 3 l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante, utilizzando il formato standard di cui all'allegato II e allegando una copia della notifica.
2. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della trasmissione di cui al paragrafo 1, indicandone anche la data.

Articolo 6

Presentazione della notifica della modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento

1. In caso di modifica di uno qualsiasi dei dati contenuti nella notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento, l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), presenta una notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine, utilizzando il formato standard di cui all'allegato I.
2. Ai fini della notifica ai sensi del paragrafo 1, l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), completa solo le parti del formato standard di cui all'allegato I che si riferiscono ai dati modificati contenuti nella notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento.
3. Ai fini della notifica delle modifiche relative ai servizi e alle attività di investimento, ai servizi accessori o agli strumenti finanziari offerti, l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), elenca tutti i servizi e attività di investimento, tutti i servizi accessori o tutti gli strumenti finanziari che offre al momento della notifica o che intende offrire in futuro.

